

autostrade // *per l'italia*

Società per azioni

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000
C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.IVA 07516911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

LETTERE : VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA
TELEGR. : AUTOSTRADE ROMA
TELEX : AUTSPA N. 612235
TELEF. : 06.4363.1
TELEFAX : 06.4363.4090
E-MAIL : info@autostrade.it
WEBSITE : www.autostrade.it
PEC : autostradeperitalia@pec.autostrade.it

NS. RIF

ROMA

AD/DG/BUIR/DSVR/DSVI/ECP/CCI/mcT

Spett. le

Città di Palazzolo sull'Oglio

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it

e, p.c.:

Spett. li

**Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità sostenibili**

Direzione Generale per la Vigilanza
sulle Concessionarie autostradali

Ufficio Territoriale di Bologna

viale A. Masini, 8

40126 Bologna (BO)

uit.bologna@pec.mit.gov.it

Autostrade per l'Italia s.p.a.

Direzione 2° Tronco Milano

Via Polveriera, 9

20026 Novate Milanese (MI)

OGGETTO: AUTOSTRADA A/4 MILANO- LAGHI

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla "Seconda Variante Generale al
Piano di Governo del Territorio (PGT) Vigente"

del Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS)

CONFERENZA DI VALUTAZIONE - SCOPING

RICHIEDENTE: COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Si fa riferimento alla nota prot. n.14343 del 30.04.2021, con cui codesto Comune ha comunicato la pubblicazione del "Documento di Scoping", relativo al procedimento in oggetto e la convocazione della prima conferenza di VAS per il 27.05.2021, con richiesta di trasmissione delle osservazioni da parte dei soggetti portatori di interesse, ai quali possa derivare un pregiudizio dall'approvazione della seconda variante al PGT vigente.

Dal "Documento di Scoping" emergono informazioni di base del PGT, che rappresentano il quadro di riferimento per la VAS, rivolte principalmente alle autorità portatrici di competenze ambientali, al fine di determinarne l'ambito d'influenza.

In merito alle informazioni sulla variante al PGT, è stata visionata una tabella con il riferimento agli Ambiti di Trasformazione (A.d.T.) del territorio, che sembrano confermare quanto già previsto nella pianificazione vigente.

Non avendo però rintracciato, per gli A.d.T. n.11 e n.13 prossimi alla autostrada A4, elaborati di dettaglio sulla loro perimetrazione e destinazione d'uso, ed in considerazione del carattere di analisi ed indirizzo della fase del procedimento attivato che non esplicita trasformazioni o aspetti interferenti con la limitrofa infrastruttura autostradale, non è possibile alla scrivente esprimere osservazioni se non quelle generiche legate all'assetto normativo di riferimento in materia di tutela della infrastruttura autostradale e la sua fascia di rispetto, ovvero il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.04.92 n. 285) e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.92 n.495).

Si ricorda che la larghezza della fascia di rispetto autostradale, da riportare nei documenti di pianificazione e programmazione comunale, deve essere misurata a partire dal limite catastale di proprietà autostradale, prendendo in considerazione tutte le pertinenze autostradali e non solo in riferimento all'asse autostradale corrente. Le succitate disposizioni di legge sono state altresì oggetto di ulteriori chiarimenti da parte del nostro originario Concedente, con Circolare Anas prot. 109707/2010 e Nota dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali dell'Anas prot. 86754-P del 16.06.2011.

Va segnalato comunque che la realizzazione di qualunque eventuale opera posta all'interno della fascia di rispetto, anche se ricadente tra le tipologie ammesse dalle succitate disposizioni, dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della scrivente Autostrade per l'Italia e dell'attuale Concedente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS).

Si informa inoltre codesta Amministrazione che ogni area di proprietà autostradale non può avere destinazione d'uso diversa da quella attuale, in quanto acquisita per opere di pubblica utilità (Convenzione Anas/Autostrade del 12.10.2007 approvata con L. n. 101 del 6.05.2008).

Si precisa inoltre che per eventuali interventi previsti in fascia di pertinenza acustica autostradale o comunque potenzialmente soggetti al rumore autostradale, dovrà valere quanto indicato nell'art. 8 del DPR 142/04 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare). In particolare, nel caso di infrastrutture esistenti, gli interventi di risanamento acustico per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello stesso DPR, rimarranno a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso. Anche la fascia di pertinenza acustica, come previsto dall'art.1 comma 1 lettera n) del DPR142/04, si intende misurata a partire dal confine stradale e quindi dal limite di proprietà, prendendo peraltro in considerazione tutte le pertinenze autostradali e non solo la piattaforma autostradale corrente.

Resta inteso che il parere della scrivente è comunque subordinato ai sensi di legge a quello del ns. Concedente MIMS, a cui i contenuti della presente sono inviati per conoscenza.

Distinti saluti

autostrade // per l'italia
Società per azioni
Business Unit Ingegneria e Realizzazione
Il Direttore
(ing. Luca Fontana)

